



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 17/03/2016

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (D.E.C.O.).

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 19,00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **X** ordinaria - **O** urgente - **O** di autoconvocazione con seduta pubblica di **O** inizio - **X** prosecuzione - **O** autoconvocazione, regolarmente partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.R.EE.LL.

Risultano presenti i sotto elencati Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	CORSARO GIUSEPPE M.	P		16	LICCIARDELLO ANTONIO		A
2	PARRINELLO ALDO G.		A	17	LA SPINA ANDREA	P	
3	MARCHESE MATTEO	P		18	MARCHESE ANTONINO	P	
4	LUCISANO GIUSEPPE	P		19	TENERELLO MICHELE		A
5	ADORNETTO SALVATORE	P		20	SCALETTA SALVATORE		A
6	MONACO GAETANO		A	21	NICOTRA GIOVANNI F.		A
7	SANTONOCITO NUNZIO		A	22	BASILE GIUSEPPE	P	
8	FOTI SALVATORE		A	23	VITTORIO GIUSEPPA	P	
9	RAPISARDA ANDREA	P		24	BUZZANCA MARIA A.		A
10	SANTAPAOLA VITO		A	25	ORLANDO PAOLO	P	
11	ARENA ANTONINO	P		26	RUSSO MARCELLO MARIA R.	P	
12	RIOLO DOMENICO		A	27	ZANGHI' ROSA		A
13	VITRANO CRISTIAN SANTO		A	28	PUGLISI SALVATORE	P	
14	GALASSO FRANCESCO		A	29	GIACCONE GIAMBATTISTA	P	
15	CARUSO SERAFINO	P		30	MARCHESE DOMENICO A.		A
Assegnati N. 30 in carica N.30				Assenti N. 15 presenti N. 15			

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sig. Marchese Antonino** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Risulta consigliere anziano il **Sig. Corsaro Giuseppe Marco**

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 186 dell'O. A. EE.LL. R. S., dell'art. 97, comma 4, lettera a) del T.U. LL. O. EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267 e del vigente Statuto comunale, il **Segretario Generale del Comune dott. Vincenzo Marano**

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: **Puglisi S., Basile G. e Russo M.**

Come da avviso di convocazione consiliare prot. n° 11829 del 10 marzo 2016, alle ore 19,00 di giorno 17 marzo 2016, in seconda seduta, il presidente del Consiglio comunale, Antonino Marchese, procede all'appello nominale ed accerta la presenza dei seguenti n° 15 consiglieri: Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Rapisarda A., Arena A., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Basile G., Vittorio G., Orlando P., Russo S., Puglisi S. e Giaccone G. Il presidente, dichiara, pertanto, aperta la seduta, provvedendo alla nomina, quali scrutatori, dei consiglieri Puglisi S., Basile G. e Russo M. Sono presenti in aula, tra i banchi della presidenza, il segretario generale, dott. Vincenzo Marano, ed l'assistente amministrativo, sig. Filippo Santagati, con funzioni ausiliarie di verbalizzazione.

Il Presidente passa alla trattazione del 1° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 3034 del 05/11/2014: "Approvazione Regolamento fognatura e depurazione". Riferisce che ieri il consiglio è stato sospeso per mancanza del numero legale e che oggi il funzionario, Ing. Marchese L., non può essere presente, perché ammalato. Propone vista l'importanza del regolamento di iniziare a trattare il regolamento.

Il consigliere Vittorio chiede un quarto d'ora di sospensione

Il Presidente alle ore 19,05 dispone, col consenso dei consiglieri presenti, una sospensione di quindici minuti dei lavori consiliari.

Alla ripresa dei lavori alle ore 19,20, il presidente del Consiglio comunale procede all'appello nominale, a seguito del quale viene accertata la presenza dei seguenti n° 18 consiglieri: Corsaro G.M., Parrinello A.G., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Rapisarda A., Santapaola V., Arena A., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Basile G., Vittorio G., Russo M., Puglisi S. e Giaccone G. Il presidente, dichiara valida la seduta. Sono presenti gli Ass.ri Mancuso S., Condorelli G. e Lupo F.

Il consigliere Giaccone interviene per precisare quanto dichiarato ieri sera, perché forse qualcuno avrà capito male o non si è saputo spiegare, per quanto riguarda il regolamento della depurazione, regolamento che si vuole trattare, però ragionandoci bene, perché non è un regolamento così tanto per, in quanto investe una parte della comunità, dove effettivamente ci vogliono dei soldi e in questo momento ci sono famiglie che possibilmente non lo possono fare. Il consigliere continua dicendo che il regolamento si deve fare, perché serve, però non intende caricare tutti gli oneri che ci sono all'interno di quel depuratore alla comunità.

Il consigliere Caruso propone, anche alla luce della dichiarazione fatta dal consigliere Giaccone, lo stralcio del 2° punto all'O.d.G. che tratta il regolamento D.E.C.O., visto anche la presenza dell'Ass.re Condorelli e che la VII Commissione l'ha esitato favorevolmente.

Il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di stralcio, la quale ottiene n° 17 voti favorevoli (Corsaro G.M., Parrinello A.G., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Santapaola V., Arena A., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Basile G., Vittorio G., Russo M., Puglisi S. e Giaccone G.) e n° 01 voto contrario (Rapisarda A.). A chiusura della votazione, dichiara approvata la proposta di stralcio, pertanto, passa alla trattazione del 2° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 3211 del 18/11/2015: "Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (D.E.C.O.)".

Alle ore 19,30 entrano i consiglieri Marchese D.A., Buzzanca M.A., Licciardello A., Galasso F. e Orlando P., consiglieri presenti n. 23

L'Assessore Condorelli interviene per illustrare la proposta, riferisce che i contenuti del Regolamento sono stati già discussi in sede di Commissione, quindi procede ad un brevissimo riepilogo, il Regolamento è il risultato di una lunga ricerca che è cominciata nel maggio dell'anno scorso quando l'Assessorato alla cultura ha deciso di aderire a un progetto di carattere regionale ed europeo che era IAT per la costituzione del libro dell'eredità materiale e immateriali con l'affidamento della ricerca sulle caratteristiche anche gastronomiche del Comune di Misterbianco all'Architetto Vera Masano, a cui si deve la maternità del Regolamento e dei suoi contenuti. Bisognava all'interno di questo libro delle eredità materiale ed immateriali identificare all'interno della cultura eno-gastronomica del territorio alcuni piatti caratteristici, che rispondessero a un criterio determinante che era quello della produzione artigianale casalinga. Dopo una ricerca lunga, ma assai piacevole, l'Architetto Vera Masano aveva individuato tutta una serie di prodotti locali territoriali tipici della nostra zona, che potevano come dire suscitare un interesse per una futura produzione, da proteggersi dal costituendo marchio di denominazione comunale, due prodotti in particolare la "n'zudda" un biscotto morbido alla mandorla, con latte, cannella, miele, che sormontato da una mandorla tostata decorativa, lo rende riconoscibile e soprattutto i "Mastazzola" che sono i nostri biscotti tipici del Natale, che sono biscotti misterbianchesi per eccellenza. In relazione alla possibilità di inserire questi due prodotti all'interno del costituendo libro delle eredità materiale ed immateriali, la dottoressa Masano, insieme all'Assessorato alla Cultura e ai dirigenti di IAT, aveva sollecitato la necessità di abbracciare un regolamento che già è in vigore in moltissimi Comuni della Sicilia e che ci è stato fornito nello specifico dalla Regione Siciliana e quindi di approvare questo Regolamento per dare vita al marchio denominazione comunale, marchio attraverso il quale sarà possibile per un'azienda agricola, per una pasticceria appropriarsi di un marchio che identifica quel prodotto come tipicamente comunale, quindi è una prospettiva, non solo che investe il settore culturale, ma soprattutto quello delle attività produttive. Rileva che il regolamento, i successivi punti, che contengono i criteri attraverso i quali, poi, questo prodotto di

denominazione comunale sarà trattato, sono abbracciati sia dall'Assessorato alle Politiche allo Sviluppo Economico, sia da quello alla cultura, quindi è un'altra testimonianza di come all'interno dell'Amministrazione si possa fare rete, con finalità che non sono soltanto culturali, ma possono avere anche una ricaduta sul piano economico del territorio.

Il consigliere Russo chiede all'assessore, se è possibile inserire eventuali altri prodotti tipici del nostro territorio, qualora ad esempio c'è ne siano altri, oppure qualcuno possa inventarsi una ricetta particolare e quindi inserirli.

L'Ass.re Condorelli ribadisce che questo potrebbe essere possibile, ma poiché la ricerca ne ha identificati due e sono solo questi due, gli pare difficile che improvvisamente possa uscire un altro prodotto che ci caratterizzi dal punto di vista eno-gastronomico, tutto quello che è stato è stato ricercato è messo nero su bianco su una relazione agli atti e che non è relazione esitata dalla dall'Assessorato, ma dall'esperto nominato da IAT.

Il consigliere Buzzanca interviene per dire che come altro prodotto tipico di Misterbianco c'è la "mpanata", che si differenzia dalla schiacciata di Catania, prodotto tipico fatto di pasta di pane e, poi, riempita di tante cose, pensa che questa può essere doc per il territorio.

L'Ass.re Condorelli risponde che all'interno della relazione è contenuta anche il prodotto cui fa riferimento il consigliere con la dovuta differenza tra "mpanata" e "schiacciata", il problema è quello di non assegnare il marchio D.E.C.O. a un prodotto che può avere un equivalente nel territorio limitrofo, che è quello di Catania, mentre al contrario delle "scacciate" e delle "impanate", i "nzuddi" e i "mastazzola" sono tipicamente prodotti fatti a Misterbianco in area domestica artigianale. L'Ass.re riferisce che l'approvazione del regolamento, non importa immediatamente l'individuazione del prodotto, quindi si vota Regolamento per potere poi avviare tutta una ricerca particolare, che già noi abbiamo, ecco perché io tenevo all'approvazione del Regolamento perché già abbiamo già gli strumenti per potere andare avanti, poi, possiamo inserire qualsiasi altro tipo di prodotto, ci si può confrontare su questo senza problemi.

Il Segretario generale interviene per precisare che il regolamento è aperto, c'è tutta una procedura per la segnalazione di altri prodotti.

Il Presidente procede alla lettura dell'art. 1 del regolamento proposto:

#### **"Art. 1 - Oggetto e finalità**

**1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di**

sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Misterbianco.

2. Il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 19 della parte II, Titolo I "Organizzazione istituzionale", Capo I "Principi e assetto" del Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Misterbianco, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento agli art. 2 della L.R. n. 30/2000 e dello stesso art. 19 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'O.R.EE.LL. sopra richiamato, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Misterbianco, grazie alle predette iniziative, intende, quindi, curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di *marketing* territoriale con utili ricadute sull'intera comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio misterbianchese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività, che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale e l'attuazione dei principi richiamati a commi precedenti.
6. Con il presente Regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

Alle ore 19,35 escono i consiglieri Parrinello A.G., Rapisarda A. e Vittorio G., consiglieri presenti n. 20

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione, per appello nominale, l'art. 1, il quale ottiene n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese

M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Santapaola V., Arena A., Galasso F., Caruso S., Licciardello A., La Spina A., Marchese A., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.). A chiusura della votazione, dichiara approvato l'art. 1 del regolamento proposto.

Il Presidente procede alla lettura dell'art. 2 del regolamento proposto:

**"Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza, sul territorio comunale, di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché a promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo;
- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, nonché i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano, nei loro programmi istituzionali, la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari senza alcun fine di lucro;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed eno-gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P, ecc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione;
- h) del rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), che sarà predisposto ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta della commissione di valutazione di cui all'art. 10, al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione".

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 2 del regolamento proposto il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Santapaola V., Arena A., Galasso F., Caruso S., Licciardello A., La Spina A., Marchese A., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.).

Il Presidente procede alla lettura dell'art. 3 del regolamento proposto:

### **"Art. 3 - Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità, che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative, che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente".

Alle ore 19,50 esce il consigliere La Spina A., consiglieri presenti n. 19

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione, per appello nominale, l'art. 3, il quale ottiene n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Santapaola V., Arena A., Galasso F., Caruso S., Licciardello A., Marchese A., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.). A chiusura della votazione, dichiara approvato l'art. 3 del regolamento proposto.

Il Presidente procede alla lettura dell'art. 4 del regolamento proposto:

### **"Art. 4 - Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Misterbianco.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
  - a) conservare nel tempo i prodotti, che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Misterbianco".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Misterbianco. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge".

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 4 del regolamento proposto il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Santapaola V., Arena A., Galasso F., Caruso S., Licciardello A., Marchese A., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.).

Il Presidente procede alla lettura dell'art. 5 del regolamento proposto:

**"Art. 5 - Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito pubblico registro per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Misterbianco, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposita scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
  - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti alle indicazioni della scheda descrittiva;
  - gli estremi della deliberazione di Giunta Municipale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione nel registro De.C.O. può riguardare:
  - Prodotti alimentari spontanei, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale;
  - Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione.
  - Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale, la cui base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio comunale con processo produttivo che deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
  - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
  - salse e condimenti;
  - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;

- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- trasformazione degli agrumi;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- confetture di miele e marmellate;
- produzione di olio e di vino.

6. L'elencazione, di cui al comma precedente, ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Misterbianco, anche se non vi hanno la sede legale.

8. Su proposta della commissione, di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo le schede identificative dei prodotti.

9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

10. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.

11. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa".

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 5 del regolamento proposto il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Santapaola V., Arena A., Galasso F., Caruso S., Licciardello A., Marchese A., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.).

Il Presidente procede alla lettura dell'art. 6 del regolamento proposto:

#### **"Art. 6 - Istituzione di un Albo delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione, promozione e vendita:

- dei prodotti De.C.O.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali;
- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno due anni consecutivi.

5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo".

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 6 del regolamento proposto il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 19 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Lucisano G., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Santapaola V., Arena A., Galasso F., Caruso S., Licciardello A., Marchese A., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Puglisi S., Giaccone G. e Marchese D.A.).

Il Presidente procede alla lettura dell'art. 7 del regolamento proposto:

#### **"Art. 7 - Logo De.C.O.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, di cui all'art. 5, e le iniziative e manifestazioni di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori / in bianco e nero, così come allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A).

2. Il logo è costituito dall'immagine stilizzata del profilo dell'ex Stabilimento Monaco, oggi Centro Culturale Polivalente (C.C.P.), con ciminiera annessa,

testimonianza di un passato agricolo che guardava al progresso industriale. Il *logo* è completato dalle scritte "Misterbianco", "De.C.O.", "Denominazione Comunale di Origine".

3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo *logo* identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

4. L'uso del *logo* può, inoltre, essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O.", anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il *logo* De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione nel registro De.C.O. (data e numero).

6. Il *logo* De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del *logo* non può impiegare altri contrassegni, che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il *logo* De.C.O.

7. Il *logo* De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno, quindi, essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il *logo* De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.

9. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

10. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del *logo* De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

11. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del *logo* De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili".

Il consigliere Russo chiede di formulare un emendamento per modificare la bozza del *logo*.

L'Assessore Condorelli specifica che il *logo* è una bozza e che si è scelto lo Stabilimento di Monaco perché è l'opificio più antico del paese, quello più prestigioso dal punto di vista della produzione e rappresenta in modo degnissimo il DECO. Continua dicendo che l'allegato A, ha un valore indicativo.

Il Segretario Generale ritiene che la definizione del logo possa essere rimessa alla decisione della giunta, su proposta dell'assessore al ramo, sentita la commissione competente.

Il consigliere Orlando propone di modificare il comma 1, perché ritiene che il logo deve essere fatto a colori e che in qualche modo venga coinvolta la cittadinanza, in modo da avere un logo partecipato da tutti i cittadini e che il regolamento che possa essere pubblicizzato alla la cittadinanza. Chiede cinque minuti di sospensione per presentare un emendamento.

Il consigliere Galasso crede che investire tutta la cittadinanza sulla tematica diventa un po' complicato, però condivide lo spirito dell'iniziativa del coinvolgimento. Si potrebbe fare un concorso con le scuole del territorio, nominare una commissione, che può essere formata da un insegnante in materia, un insegnante di alimentazione, un esperto di marketing, nominare una commissione da parte dell'Amministrazione per individuare il logo più rappresentativo, più indicativo, più consono alla tematica in oggetto.

Il consigliere Russo ritiene che il logo sia piuttosto importante, perché rappresenterà, poi, i prodotti tipici nel comune di Misterbianco, quindi spera che posso anche girare il mondo. Pensa che il logo debba essere fatto da personale specializzato, proprio in materia o dalle scuole superiori dell'artistico, perché deve essere un logo non elementare da far fare ai bambini fino alla terza media.

Il consigliere Caruso ritiene che se si è tutti d'accordo che l'oggetto del logo è lo Stabilimento Monaco, si può andare avanti ad approvare il regolamento e dall'indomani dell'efficacia del Regolamento, se si vuole a livello di Presidenza, di Assessorato si bandisce un concorso, aperto, come diceva il collega Galasso alle scuole, agli albi professionali, per la definizione del logo che comunque come oggetto avrà lo Stabilimento Monaco.

L'Assessore Condorelli interviene per dire che l'idea del concorso, nonostante coinvolga il territorio, diventa ingestibile da molti punti di vista, soprattutto per una questione temporale, propone di incaricare, di parlare con il responsabile cioè con il titolare di cattedra della dell'Accademia di Belle Arti di Catania di grafica, che tra l'altro è un amico carissimo amico e che non comporterebbe assolutamente nessun onere per l'Amministrazione e che ci darebbe la possibilità di interfacciarci anche con la massima espressione artistica della Provincia che è l'Accademia di Belle Arti.

Il consigliere Galasso chiede all'assessore del perché della questione temporale, se c'è una scadenza.

L'Assessore Condorelli risponde che prima si identifica il logo e prima si può avviare un processo identificativo dei prodotti.

Il consigliere Russo riferisce che per lui va bene la proposta dell'assessore di interessare l'artistico, però che sia il consiglio ad approvare il disegno.

Il consigliere Orlando ritiene che non ci voglia molto tempo, se si ha la volontà di velocizzare il processo di investire la cittadinanza, i professionisti del settore, perché se noi facciamo un piccolo concorso dove non si vincono soldi, ma si vince soltanto il dire, lo ha fatto io, all'interno della nostro territorio, sicuramente verranno fuori quelle categorie di professionisti che si occupano di realizzare il logo, non verrà il ragazzino, con tutto rispetto della scuola elementare o medie. Se c'è la volontà ed è sicuro che da parte dell'Amministrazione c'è, dall'indomani dell'approvazione del Regolamento si può fare entro un mese.

Il consigliere Caruso ritiene che il logo all'interno di un regolamento è tutto. Per lui va bene che la cultura cominci dalle scuole, interessare le belle arti può stare bene ma questo non significa escludere il resto, perché a partire dal DECO e da logo, stiamo valorizzando una struttura che è l'opificio, che ha contraddistinto per molto tempo Misterbianco, da un punto di vista industriale, ma ci si sta proiettando anche nel futuro, per cui ritiene opportuno estendere l'indagine a chiunque possa dare un contributo, più bozze possono pervenire all'interno del Consiglio comunale che assumerà la decisione finale.

Il Presidente riferisce che noi abbiamo delle strutture, oltre l'opificio dello Stabilimento Monaco, venute alla luce da poco tempo, propone di organizzare, come C.C o Assessorato, un concorso investendo i ragazzi delle scuole, come faceva la Pro Loco, qualche anno fa, quando faceva il Piatto di Natale.

Il consigliere Buzzanca riferisce che a Misterbianco abbiamo soltanto scuole di primo livello, cioè arriviamo alla terza media, questo è un logo importante, è un logo di marketing oltre che di proposizione del nostro territorio davanti ad una problematica che non è il Piatto di Natale.

Il Presidente riferisce che non essendoci le idee chiare, è opportuno sospendere cinque minuti per preparare l'emendamento. Alle ore 20,20 sentito il consenso unanime dei presenti, sospende per dieci minuti.

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,30, il Presidente del Consiglio comunale procede all'appello nominale, a seguito del quale viene accertata la presenza dei seguenti n° 20 consiglieri: Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Galasso F., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A. Il

presidente, dichiara valida la seduta.

Il Presidente fa presente che è stato presentato un emendamento all'art. 7 proposto dai consiglieri Russo M. e Orlando P. Da atto di come detto emendamento, sia munito del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, risulta essere del seguente tenore:

**"Emendamento n° 1 all'art. 7**

**Sostituire il comma 1 e 2 dell'art. 7 con il seguente:**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, di cui all'art. 5, e le iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori che riproduca l'immagine stilizzata dell'ex Stabilimento Monaco, oggi Centro Culturale Polivalente (C.C.P.), con ciminiera annessa.

2. Il logo verrà proposto al Consiglio dalla 7° Commissione con la presentazione di almeno 5 bozzetti in carta lucida dalle dimensioni di cm. 10 e 3 cm., a seguito di una selezione curata dalla stessa su segnalazione dei cittadini a seguito di interessamento degli istituti scolastici o del mondo della cultura".

Alle ore 20,35 entra il consigliere Santonocito N. ed esce Galasso F., consiglieri presenti n. 20

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 1 all'art. 7, comma 1, il quale ottiene n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvato l'emendamento n. 1 all'art. 7, comma 1 del regolamento proposto.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'emendamento n. 1 all'art. 7, comma 2, del regolamento proposto il quale viene approvato con la stessa votazione precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 7 del regolamento proposto, così come emendato, il quale viene approvato con la stessa votazione precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 8 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 9 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 10 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 11 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 12 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 13 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20

voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 14 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 15 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 16 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 17 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, sentito il consenso unanime dei presenti da lettura e in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione l'art. 18 del regolamento proposto, il quale viene approvato con la stessa votazione dell'art. precedente e cioè con n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.).

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi in proposito, pone a votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione, con annesso regolamento, così come risulta emendato nel corso della seduta, composto da n° 18 articoli la quale ottiene n° 20 voti favorevoli (Corsaro G.M., Marchese M., Adornetto S., Monaco G., Santonocito N., Foti S., Santapaola V., Arena A., Riolo D., Caruso S., La Spina A., Marchese A., Scaletta S., Basile G., Buzzanca M.A., Orlando P., Russo M., Zanghì R., Puglisi S. e Marchese D.A.). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione, con annesso testo regolamentare, come emendato.

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 3211 del 18 Novembre 2015 concernente: "Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (D.E.C.O.)", con annesso testo regolamentare.

Richiamati i sopra riportati interventi;

Visti gli emendamenti;

Visto l'esito delle votazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

## **DELIBERA**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio comunale n° 3211 del 18 Novembre 2015 concernente: "Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali - Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (D.E.C.O.)", con annesso testo regolamentare, composto da n° 18 articoli, così come emendato.

Alle ore 20,40 su proposta del consigliere Riolo D. e sentito che non ci sono interventi contrari, il Presidente dispone dieci minuti di sospensione.

Alla ripresa dei lavori, ore 20,50 sono presenti n. 02 consiglieri: Corsaro G.M. e Marchese A. il Presidente del Consiglio, pertanto, constatata la mancanza del numero legale, dichiara sciolta la seduta e la rinvia a data da destinare.



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI CONSIGLIO COMUNALE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

da sottoporre all'Organo deliberante

N. 3211 del 18 NOV. 2015

**SETTORE:** XII "Attività Produttive e Affari del Personale"

**SERVIZIO:** "Sviluppo Economico"

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (D.E.C.O.)

Data

18 NOV. 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
La Responsabile del Servizio "Sviluppo Economico"  
Rag. Agata N. Brivitera

## SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO

### PREMESSO che:

- il Comune di Misterbianco intende consolidare e rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di valorizzazione e tutela delle eccellenze imprenditoriali del territorio, nella convinzione che ciò, oltre a contribuire al sostegno e al rilancio economico dei comparti produttivi interessati, costituisce anche un efficace strumento di promozione dell'immagine della Città, da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale, con ricadute positive sull'intera comunità;
- in tale ottica, e pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela, a carattere strutturale, e quindi non meramente occasionali ed episodiche, anche nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico;
- al riguardo occorre osservare che, attualmente, né la legislazione nazionale né quella comunitaria in materia di protezione delle produzioni tipiche agro-alimentari attribuiscono specifiche funzioni amministrative ai Comuni, ciò nondimeno possibile dedurre dallo stesso quadro istituzionale generale una sicura ed incisiva competenza comunale, anche in tal campo;

### VISTI:

- l'art. 3 del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che, al comma 2 dispone: "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" mentre il successivo art. 13, comma 1, aggiunge che "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- l'art. 19 della parte II, Titolo I "Organizzazione istituzionale", Capo I "Principi e assetto" del Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, che, al comma 1, così recita: "Spettano al comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici";

### CONSIDERATO:

- CHE, secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura purché, ovviamente, non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
- CHE, sulla scorta di tali considerazioni e di tali presupposti, l'Amministrazione Comunale ha deciso di istituire, anche a Misterbianco, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione Comunale di Origine "De.C.O." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio;
- CHE, oltre ai prodotti tipici locali, l'Amministrazione Comunale ritiene di valorizzare anche quelle manifestazioni di promozione di prodotti agro-alimentari ed eventi di tradizione popolare locale, che, a motivo delle loro caratteristiche ed interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica;
- CHE si tratta di un innovativo strumento, finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari e manifestazioni, che sono legate alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale in cui hanno origine, costituendo un motivo di sicuro interesse e una fonte importante di attrattiva per il turismo enogastronomico e di qualità;
- CHE attraverso la De.C.O. si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali nel settore dell'agricoltura e della cultura locale;
- CHE, inoltre, costituisce anche una forma di garanzia per il consumatore, in quanto vale ad attestare l'origine, la genuinità, la composizione e le modalità di preparazione dei prodotti, che vengono codificate da specifici disciplinari di produzione, stabiliti dal Comune, nel rigoroso rispetto degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Misterbianco e di approvare il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e per l'attribuzione della De.C.O.", come composto nel testo allegato da n. 18 articoli e n. 3 allegati;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### PROPONE

1. **ISTITUIRE** la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Misterbianco al fine di censire e valorizzare i prodotti agro-alimentari tradizionali del territorio, nonché le iniziative e le manifestazioni ad essi correlati, anche come strumento di promozione dell'immagine dell'Ente;
2. **APPROVARE** il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e per l'attribuzione della De.CO.", composto da n. 18 articoli e n. 3 allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DEMANDARE** al Responsabile del Settore "Attività Produttive e Affari del Personale", Servizio "Sviluppo Economico", l'adempimento degli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.

**PARERE ATTESTANTE LA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

FAVOREVOLE

Data **18 NOV. 2015**

Il Responsabile del Settore Funzionale  
Attività Produttive ed Affari del Personale  
**Dott. Giuseppe Piana**

Trasmessa alla Ragioneria il

L'Ufficio Proponente:

Ragioneria Generale, per ricevuta

Li \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

L'impiegato addetto alla ricezione \_\_\_\_\_

**PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Data \_\_\_\_\_ IL CAPO SETTORE : \_\_\_\_\_

**PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA (ART. 183 c. 3 T.U. LL. O. EE. LL)**

Somma da impegnare con la presente proposta € \_\_\_\_\_

Preimpegno provvisorio al Fondo di Pertinenza:

Cap. \_\_\_\_\_ N. Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Bil./Res. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ N. Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Bil./Res. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ N. Imp. \_\_\_\_\_ Imp. \_\_\_\_\_ Bil./Res. \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE ADDETTO \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 55 c. 5 L. 142/90 recepito dalla L.R. n. 48/91  
e art. 6 L. 127/97 recepito dalla L.R. 23/98)

Il Responsabile del Servizio Finanziario \_\_\_\_\_

Trasmessa all'Ufficio deliberazioni per la registrazione il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO \_\_\_\_\_


UFFICIO DELIBERAZIONI, per ricevuta

**Estremi atto deliberativo adottato**

Seduta \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_

Proposta n° \_\_\_\_\_

L'impiegato addetto \_\_\_\_\_



**L'Ufficio Affari Consiliari**

Esaminata e deliberata nella seduta di Consiglio comunale del \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_ e segg. n° \_\_\_\_\_

Presidente \_\_\_\_\_ Scrutatori \_\_\_\_\_

Consiglieri Assenti \_\_\_\_\_

Seduta:  Ordinaria o  Urgente o  Autoconvocazione

Sessione:  Inizio o  Prosecuzione o  Autoconvocazione

L'impiegato addetto \_\_\_\_\_

**SEGRETERIA GENERALE**

Note:

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Vincenzo Marano



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Settore XII "Attività Produttive e Affari del Personale"

Servizio "Sviluppo Economico"

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA  
E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI  
TRADIZIONALI LOCALI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O.  
(Denominazione Comunale di Origine)**

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_*

## INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 *Logo* De.C.O.
- Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 10 Commissione di valutazione De.C.O.
- Art. 11 Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 12 Controlli
- Art. 13 Sanzioni
- Art. 14 Struttura organizzativa
- Art. 15 Iniziative comunali
- Art. 16 Le tutele e le garanzie
- Art. 17 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 18 Entrata in vigore

Allegato A) – *Logo* identificativo De.C.O.

Allegato B) - Fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici (da compilare in carta libera).

Allegato C) - Fac-simile di richiesta iscrizione De.C.O. (da compilare in bollo)

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Misterbianco.
2. Il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 19 della parte II, Titolo I "Organizzazione istituzionale", Capo I "Principi e assetto" del Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Misterbianco, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento agli art. 2 della L.R. n. 30/2000 e dello stesso art. 19 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'O.R.EE.LL. sopra richiamato, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Misterbianco, grazie alle predette iniziative, intende, quindi, curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sull'intera comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio misterbianchese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività, che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale e l'attuazione dei principi richiamati a commi precedenti.
6. Con il presente Regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

### **Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza, sul territorio comunale, di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché a promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
  - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo;
  - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, nonché i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
  - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano, nei loro programmi istituzionali, la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari senza alcun fine di lucro;
  - e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
  - f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed eno-gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
  - g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P, ecc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione;
  - h) del rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), che sarà predisposto ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta della commissione di valutazione di cui all'art. 10, al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità, che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative, che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

#### **Art. 4 – Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Misterbianco.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
  - a) conservare nel tempo i prodotti, che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Misterbianco".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Misterbianco. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito pubblico registro per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Misterbianco, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposita scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
  - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti alle indicazioni della scheda descrittiva;
  - gli estremi della deliberazione di Giunta Municipale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione nel registro De.C.O. può riguardare:
  - Prodotti alimentari spontanei, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale;
  - Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione.
  - Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale, la cui base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio comunale con processo produttivo che deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
  - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
  - salse e condimenti;
  - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
  - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
  - trasformazione degli agrumi;
  - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
  - preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
  - prodotti di origine animale;
  - piatti tradizionali della cucina locale;
  - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
  - confetture di miele e marmellate;
  - produzione di olio e di vino.
6. L'elencazione, di cui al comma precedente, ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Misterbianco, anche se non vi hanno la sede legale.
8. Su proposta della commissione, di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo le schede identificative dei prodotti.
9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
10. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
11. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

## **Art. 6 – Istituzione di un Albo delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione, promozione e vendita:
  - dei prodotti De.C.O.;
  - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
  - di altri prodotti tipici locali;
  - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno due anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

## **Art. 7 – Logo De.C.O.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, di cui all'art. 5, e le iniziative e manifestazioni di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori / in bianco e nero, così come allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A).
2. Il logo è costituito dall'immagine stilizzata del profilo dell'ex Stabilimento Monaco, oggi Centro Culturale Polivalente (C.C.P.), con ciminiera annessa, testimonianza di un passato agricolo che guardava al progresso industriale. Il logo è completato dalle scritte "Misterbianco", "De.C.O.", "Denominazione Comunale di Origine".
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
4. L'uso del logo può, inoltre, essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione nel registro De.C.O. (data e numero).
6. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni, che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
7. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno, quindi, essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
9. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
10. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
11. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

## **Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.**

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere realizzati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Misterbianco e devono, comunque, essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità, che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le vigenti norme relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché alle disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria degli alimenti.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, predisposto dalla Commissione ed approvato dalla Giunta Municipale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

#### **Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O.**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (ALLEGATO B), oppure, d'ufficio, anche dal Comune.
2. Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il facsimile allegato al presente Regolamento (ALLEGATO C).
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Misterbianco);
  - le caratteristiche del prodotto ed i metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui al successivo art.10. In caso di rilevata inammissibilità, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la Commissione da motivato diniego all'istanza di iscrizione.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto, che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. Completata, con esito positivo, l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Municipale, che delibererà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
7. Qualora la segnalazione, di cui al comma 1, provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui all'ALLEGATO C.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente alla concessione riportante gli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e le modalità di utilizzo del logo; alla concessione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
9. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo. Per tutto il resto, l'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

#### **Art. 10 – Commissione di valutazione De.C.O.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita commissione di valutazione, nominata dal Sindaco, che dura in carica fino alla scadenza del suo mandato, così composta:
  - a) Sindaco o Assessore delegato quale Presidente;
  - b) N.1 Esperto del settore agro-alimentare e gastronomico, quale Componente;
  - c) N.1 Esperto in materia di tradizioni e identità storiche popolari locali, quale Componente.

- Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento o altro dipendente del Servizio di cui al successivo art. 14.
2. Gli esperti della predetta commissione dovranno essere scelti sulla base di un'accurata selezione del *curriculum vitae* richiesti e pervenuti, da cui emergano specifiche competenze nel settore, assicurando che gli stessi non svolgano attività in alcun modo in concorrenza con quella degli operatori presso cui si recheranno per effettuare i sopralluoghi previsti.
  3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
  4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
  5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi presso i locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
  6. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere: il numero progressivo e la data di iscrizione, gli estremi delle deliberazioni di G.M., che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni, nonché la denominazione tipica del prodotto. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.
  7. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano alla Commissione le norme generali, di cui al vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.

#### **Art. 11 – Utilizzo del marchio De.C.O.**

1. Il Comune di Misterbianco, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotto agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza all'amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O. secondo le modalità di cui all'art. 9.

#### **Art. 12 – Controlli**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del marchio-logo verrà perseguito dal Comune di Misterbianco a termini di legge.
2. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati dalla Polizia Municipale, anche su segnalazione degli stessi componenti della Commissione di cui all'art. 10.
3. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato, su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentale circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali.
4. Il gestore dell'azienda, oppure il suo sostituto, è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

#### **Art. 13 – Sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione: **a)** il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune; **b)** il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.; **c)** la perdita dei requisiti richiesti; **d)** l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati; **e)** gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie; **f)** frode alimentare.
2. Proprio ai fini sanzionatori, qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei.
3. La Giunta Municipale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.
4. La Commissione formula il parere di cui al comma 3 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

#### **Art. 14 – Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è il Settore cui fa capo il Servizio "Sviluppo Economico" o, in mancanza, il Servizio "S.U.A.P."

2. Il dipendente Responsabile del Servizio, di cui al comma precedente, è individuato quale responsabile del procedimento, che provvede anche alla tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6. È, comunque, a sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri Servizi, facenti capo ad altri Settori del Comune, quali responsabili di eventuali sub-procedimenti.

#### **Art. 15 – Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica, a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
2. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O., forme di collaborazione con Enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il Comune attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione della cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.
4. Il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale per il riconoscimento D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata), D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) e I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di due anni.

#### **Art. 16 - Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi, che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dell'art. 2 della L.R. n. 30/2000 e dello stesso art. 19 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'O.R.EE.LL.

#### **Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono il solo limite attuativo dello stesso Regolamento.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO A) (Logo identificativo De.C.O.)



**ALLEGATO B) - Fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici (da compilare in carta libera)**

=====

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di Misterbianco  
95045 - MISTERBIANCO (CT)**

**OGGETTO: Segnalazione De.C.O.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

nella qualità di \_\_\_\_\_

**segnala**

**ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:**

denominazione: \_\_\_\_\_

area geografica di produzione: \_\_\_\_\_

luogo di lavorazione: \_\_\_\_\_

ditte produttrici (se conosciute): \_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti:\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Firma**

(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

Data \_\_\_\_\_

=====

\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

**ALLEGATO C) - Fac-simile di richiesta iscrizione registro De.C.O. (da compilare in bollo)**

=====

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di Misterbianco  
95045 - MISTERBIANCO (CT)**

**OGGETTO: Richiesta De.C.O.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta \_\_\_\_\_

avente la qualifica di:  imprenditore agricolo  artigiano  commerciante al dettaglio  esercente attività di  
somministrazione di alimenti e bevande

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto \_\_\_\_\_
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Misterbianco, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

**CHIEDE**

[ ] di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto;

oppure

[ ] l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico Regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

Scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);

altro \_\_\_\_\_ \*

Data \_\_\_\_\_

**Firma**

\_\_\_\_\_  
(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

=====

\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Settore XII "Attività Produttive e Affari del Personale"

Servizio "Sviluppo Economico"

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA  
E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI  
TRADIZIONALI LOCALI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O.  
(Denominazione Comunale di Origine)**

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 17/03/2016*

# INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.C.O.
- Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 7 *Logo* De.C.O.
- Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 10 Commissione di valutazione De.C.O.
- Art. 11 Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 12 Controlli
- Art. 13 Sanzioni
- Art. 14 Struttura organizzativa
- Art. 15 Iniziative comunali
- Art. 16 Le tutele e le garanzie
- Art. 17 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 18 Entrata in vigore

Allegato A) – *Logo* identificativo De.C.O.

Allegato B) - Fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici (da compilare in carta libera).

Allegato C) - Fac-simile di richiesta iscrizione De.C.O. (da compilare in bollo)

## Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Misterbianco.
2. Il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 19 della parte II, Titolo I "Organizzazione istituzionale", Capo I "Principi e assetto" del Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Misterbianco, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento agli art. 2 della L.R. n. 30/2000 e dello stesso art. 19 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'O.R.EE.LL. sopra richiamato, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Misterbianco, grazie alle predette iniziative, intende, quindi, curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sull'intera comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio misterbianchese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività, che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale e l'attuazione dei principi richiamati a commi precedenti.
6. Con il presente Regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

## Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza, sul territorio comunale, di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché a promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
  - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo;
  - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, nonché i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
  - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano, nei loro programmi istituzionali, la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari senza alcun fine di lucro;
  - e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
  - f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed eno-gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
  - g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione;
  - h) del rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), che sarà predisposto ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta della commissione di valutazione di cui all'art. 10, al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione.

## Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità, che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative, che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

#### **Art. 4 – Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Misterbianco.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
  - a) conservare nel tempo i prodotti, che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Misterbianco".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Misterbianco. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito pubblico registro per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Misterbianco, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposita scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
  - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti alle indicazioni della scheda descrittiva;
  - gli estremi della deliberazione di Giunta Municipale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione nel registro De.C.O. può riguardare:
  - Prodotti alimentari spontanei, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale;
  - Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione.
  - Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale, la cui base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio comunale con processo produttivo che deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
  - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
  - salse e condimenti;
  - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
  - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
  - trasformazione degli agrumi;
  - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
  - preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
  - prodotti di origine animale;
  - piatti tradizionali della cucina locale;
  - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
  - confetture di miele e marmellate;
  - produzione di olio e di vino.
6. L'elencazione, di cui al comma precedente, ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Misterbianco, anche se non vi hanno la sede legale.
8. Su proposta della commissione, di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo le schede identificative dei prodotti.
9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
10. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
11. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

#### **Art. 6 – Istituzione di un Albo delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitate, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione, promozione e vendita:
  - dei prodotti De.C.O.;
  - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
  - di altri prodotti tipici locali;
  - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno due anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenere in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

#### **Art. 7 – Logo De.C.O.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, di cui all'art. 5, e le iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori che riproduca l'immagine stilizzata dell'ex Stabilimento Monaco, oggi Centro Culturale Polivalente (C.C.P.), con ciminiera annessa.
2. Il logo verrà proposto al Consiglio dalla 7° Commissione con la presentazione di almeno 5 bozzetti in carta lucida dalle dimensioni di cm. 10 e 3 cm., a seguito di una selezione curata dalla stessa su segnalazione dei cittadini a seguito di interessamento degli istituti scolastici o del mondo della cultura".
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
4. L'uso del logo può, inoltre, essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione nel registro De.C.O. (data e numero).
6. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni, che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
7. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno, quindi, essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
9. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
10. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
11. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

#### **Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.**

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere realizzati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Misterbianco e devono, comunque, essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità, che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le vigenti norme relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché alle disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria degli alimenti.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, predisposto dalla Commissione ed approvato dalla Giunta Municipale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

#### **Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O.**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (ALLEGATO B), oppure, d'ufficio, anche dal Comune.
2. Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il facsimile allegato al presente Regolamento (ALLEGATO C).
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Misterbianco);
  - le caratteristiche del prodotto ed i metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui al successivo art.10. In caso di rilevata inammissibilità, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la Commissione da motivato diniego all'istanza di iscrizione.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto, che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. Completata, con esito positivo, l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Municipale, che delibererà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
7. Qualora la segnalazione, di cui al comma 1, provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui all'ALLEGATO C.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente alla concessione riportante gli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e le modalità di utilizzo del logo; alla concessione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
9. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo. Per tutto il resto, l'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

#### **Art. 10 – Commissione di valutazione De.C.O.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita commissione di valutazione, nominata dal Sindaco, che dura in carica fino alla scadenza del suo mandato, così composta:
  - a) Sindaco o Assessore delegato quale Presidente;
  - b) N.1 Esperto del settore agro-alimentare e gastronomico, quale Componente;

- c) N.1 Esperto in materia di tradizioni e identità storiche popolari locali, quale Componente.  
Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento o altro dipendente del Servizio di cui al successivo art. 14.
2. Gli esperti della predetta commissione dovranno essere scelti sulla base di un'accurata selezione dei *curriculum vitae* richiesti e pervenuti, da cui emergano specifiche competenze nel settore, assicurando che gli stessi non svolgano attività in alcun modo in concorrenza con quella degli operatori presso cui si recheranno per effettuare i sopralluoghi previsti.
  3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
  4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
  5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi presso i locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
  6. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere: il numero progressivo e la data di iscrizione, gli estremi delle deliberazioni di G.M., che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni, nonché la denominazione tipica del prodotto. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.
  7. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano alla Commissione le norme generali, di cui al vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.

#### **Art. 11 – Utilizzo del marchio De.C.O.**

1. Il Comune di Misterbianco, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotto agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza all'amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O. secondo le modalità di cui all'art. 9.

#### **Art. 12 – Controlli**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del marchio-*logo* verrà perseguito dal Comune di Misterbianco a termini di legge.
2. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati dalla Polizia Municipale, anche su segnalazione degli stessi componenti della Commissione di cui all'art. 10.
3. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato, su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentale circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il *logo* De.C.O. o venduti come tali.
4. Il gestore dell'azienda, oppure il suo sostituto, è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

#### **Art. 13 – Sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione: **a)** il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune; **b)** il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.; **c)** la perdita dei requisiti richiesti; **d)** l'uso difforme o improprio del *logo* De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati; **e)** gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie; **f)** frode alimentare.
2. Proprio ai fini sanzionatori, qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del *logo* alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei.
3. La Giunta Municipale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del *logo* De.C.O.
4. La Commissione formula il parere di cui al comma 3 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

#### **Art. 14 – Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è il Settore cui fa capo il Servizio "Sviluppo Economico" o, in mancanza, il Servizio "S.U.A.P."

2. Il dipendente Responsabile del Servizio, di cui al comma precedente, è individuato quale responsabile del procedimento, che provvede anche alla tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6. È, comunque, sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri Servizi, facenti capo ad altri Settori del Comune, quali responsabili di eventuali sub-procedimenti.

#### **Art. 15 – Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica, a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
2. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O., forme di collaborazione con Enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il Comune attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione della cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.
4. Il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale per il riconoscimento D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata), D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) e I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di due anni.

#### **Art. 16 - Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi, che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dell'art. 2 della L.R. n. 30/2000 e dello stesso art. 19 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'O.R. EE.LL.

#### **Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono il solo limite attuativo dello stesso Regolamento.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

**ALLEGATO B) - Fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici (da compilare in carta libera)**

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Misterbianco  
95045 - MISTERBIANCO (CT)

**OGGETTO: Segnalazione De.C.O.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

nella qualità di \_\_\_\_\_

**segnala**

**ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:**

denominazione: \_\_\_\_\_

area geografica di produzione: \_\_\_\_\_

luogo di lavorazione: \_\_\_\_\_

ditte produttrici (se conosciute): \_\_\_\_\_

Allega i seguenti documenti:\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Firma**

(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

Data \_\_\_\_\_

=====  
\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 10 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

**ALLEGATO C) - Fac-simile di richiesta iscrizione registro De.C.O. (da compilare in bollo)**

=====

**Al Sig. Sindaco  
del Comune di Misterbianco  
95045 - MISTERBIANCO (CT)**

**OGGETTO: Richiesta De.C.O.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta \_\_\_\_\_

avente la qualifica di:  imprenditore agricolo  artigiano  commerciante al dettaglio  esercente attività di  
somministrazione di alimenti e bevande

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto \_\_\_\_\_
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Misterbianco, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

**CHIEDE**

[ ] di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto;  
oppure

[ ] l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico Regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

Scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);

altro \_\_\_\_\_ \*

Data \_\_\_\_\_

**Firma**

\_\_\_\_\_  
(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

=====

\* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma ai sensi dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con L.R. 15.03.1963 n° 16.

**Il Presidente del C.C.**

**Il Consigliere Anziano**  
F.to Corsaro Giuseppe Marco

F.to Marchese Antonino

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott. Vincenzo Marano

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale attesta, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che la presente deliberazione è stata affissa, in copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 5 APR. 2016 e che vi è rimasta pubblicata per 15 giorni consecutivi fino a \_\_\_\_\_.

F.to Il Messo Notificatore Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Notificatore, certifica, ai sensi dell'art. 11, comma 1°, della L.R. 3.12.1991 n° 44 come modificato dall'art. 127, comma 21°, della L.R. 31.12.2004 n° 7 e dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/00, che il presente verbale è stato affisso, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 5 APR. 2016, che vi è rimasto pubblicato per 15 giorni consecutivi fino al \_\_\_\_\_ e che non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott. Vincenzo Marano

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n° 44 e dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/00, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Dalla residenza comunale li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott. Vincenzo Marano

### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

- ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91 e dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/00.

Dalla residenza comunale li \_\_\_\_\_

Visto :

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott. Vincenzo Marano

È copia conforme all'originale  
 per uso amministrativo

Dalla residenza comunale li \_\_\_\_\_

**Il Funzionario/Responsabile**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio/Servizio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

F.to Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

